

**N. DCXXVI - LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DIGNITÀ PROFESSIONALE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI ORDINARI DEL TRIBUNALE E DELL'UFFICIO DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO.**

4 dicembre 2023

FRANCESCO

*Considerato che l'esercizio della funzione giudiziaria, in nome del Sommo Pontefice, da parte dei magistrati dello Stato presuppone e richiede un inquadramento complessivo rispettoso della competenza e della dignità professionale, anche sotto il profilo retributivo e del trattamento di quiescenza al fine di consentire a questi l'amministrazione della giustizia, in modo sereno, effettivo ed efficace. Di conseguenza delibero Motu Proprio, certa scienza e piena Sovrana autorità, quanto appresso stabilito che dovrà essere osservato in tutte le sue parti come Legge dello Stato, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione.*

**Articolo 1**

*(Inquadramento retributivo del Presidente del Tribunale e del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano)*

- 1.** Il Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e il Promotore di Giustizia sono inquadrati retributivamente nella categoria dirigenziale C1, quale prevista dal *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 22 ottobre 2012.
- 2.** Il Presidente aggiunto del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nominato ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* n. CCCLI, del 16 marzo 2020, è inquadrato retributivamente nella categoria dirigenziale C2, quale prevista dal *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 22 ottobre 2012.

## **Articolo 2**

*(Inquadramento retributivo dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano)*

I magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano sono inquadrati retributivamente nella categoria dirigenziale C3, quale prevista dal *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 22 ottobre 2012.

## **Articolo 3**

*(Disposizioni comuni)*

1. Il complessivo inquadramento retributivo di cui agli articoli precedenti è sempre e comunque comprensivo di tutte le seguenti componenti, come previste dal *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 22 ottobre 2012:

- a. stipendio base;
- b. aggiunta speciale di indicizzazione;
- c. indennità dirigenziale;
- d. indennità di trasferta;
- e. gettone di presenza per prestazioni nella domenica e in giorno festivo secondo il calendario vaticano.

2. L'indennità dirigenziale è calcolata, nei termini di cui al *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 22 ottobre 2012, in percentuale sull'importo risultante dalla somma della retribuzione di base e dell'aggiunta speciale di indicizzazione e resta assoggettata alle ritenute previdenziali, assistenziali e di liquidazione stabilite dalle normative vigenti per il personale dipendente della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

## **Articolo 4**

*(Regime di impiego)*

In ragione delle modifiche già introdotte all'art. 6, comma 2 e all'art. 11, comma 1 della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* n. CCCLI, del 16 marzo 2020 con il *Motu Proprio* del 12 aprile 2023, e tenuto

conto della peculiare natura delle attività prestate dai magistrati ordinari, non può prevedersi più alcuna distinzione tra regime di impiego a tempo pieno e a tempo parziale.

## **Articolo 5**

*(Trattamento di quiescenza)*

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* n. CCCLI, del 16 marzo 2020, che espressamente riconosce e garantisce ai magistrati ordinari cessati dal servizio il mantenimento di ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia prevista per i cittadini, ai magistrati ordinari è riconosciuto un trattamento di quiescenza, che consiste in un trattamento di fine servizio ed in un trattamento pensionistico.

## **Articolo 6**

*(Trattamento di fine servizio)*

1. Il trattamento di fine servizio è sempre riconosciuto ai magistrati ordinari al momento della cessazione dall'ufficio di cui all'art. 10 della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* n. CCCLI, del 16 marzo 2020.

2. Tale trattamento è calcolato e corrisposto, per ciascun profilo funzionale e nel rispetto della previsione di cui al precedente articolo 4, secondo la normativa vigente per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012.

## **Articolo 7**

*(Trattamento pensionistico)*

1. Il trattamento pensionistico dei magistrati ordinari, per ragioni di equità, è computato in misura pari all'80% dell'ultima retribuzione loro corrisposta, comprensiva dell'indennità fissa per responsabilità dirigenziale.

2. La pensione viene liquidata al momento della cessazione dall'ufficio con almeno quindici anni di servizio ed è interamente reversibile.

3. La decorrenza del regime pensionistico deve computarsi a far data dalla prima nomina in qualità di magistrato ordinario, aggiunto o applicato e del servizio conseguentemente prestato. La copertura degli oneri relativi al periodo

antecedente all'entrata in vigore della presente legge rimane a carico del Governatorato.

4. Il Governatorato, con oneri a proprio carico, garantisce – mediante la stipula, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita polizza assicurativa – la copertura, ai fini della liquidazione della pensione nella misura di cui sopra, tra il periodo di servizio effettivamente prestato e la eventuale cessazione dall'ufficio prima del quindicesimo anno per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti di età di cui all'art. 10 della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* n. CCCLI, del 16 marzo 2020.

## **Articolo 8**

*(Disposizioni finali)*

1. È espressamente abrogata ogni disposizione diversa e contraria alla presente legge circa la materia da essa disciplinata.

2. Le disposizioni anche di rango regolamentare vigenti dovranno essere adeguate alle norme di cui alla presente legge e devono comunque fin d'ora essere interpretate e applicate nel rigoroso rispetto ed in stretta conformità alla medesima.

## **Articolo 9**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra immediatamente in vigore all'atto della pubblicazione.

*Dispongo che l'originale della presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia depositata nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e che il testo corrispondente sia pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis e, quindi, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici postali del Governatorato, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.*

Dal Vaticano, 4 dicembre 2023, XI del Nostro Pontificato.

FRANCESCO